



[Nota informativa n. 10 del 18/04/2020](#)

Creatività adattiva ai tempi del coronavirus: quando le attività associative si spostano sul web.

La sospensione delle attività per arginare il rischio del contagio ha lasciato le sedi associative vuote, i soci in solitudine e le casse delle organizzazioni a secco, con costi generali comunque da sostenere.

Per combattere tutto questo, molte associazioni si sono organizzate per proseguire le attività on line: dalle associazioni sportive dilettantistiche che organizzano corsi di ginnastica dolce, ai corsi di teatro, dalle lezioni di musica, alla preparazione del coro in simultanea web.

Posso informare i soci che hanno già versato la quota di partecipazione alle attività che le stesse saranno garantite on line? Mi posso così dire "liberato" da eventuali richieste di rimborso?

Alcuni soci stanno richiedendo il rimborso delle quote versate per partecipare alle attività e potrebbero non ritenere soddisfatto il loro credito nella organizzazione delle attività on line. Per comprendere il rapporto con i soci è necessario effettuare alcune premesse.

Innanzitutto il socio è la persona che ha manifestato la volontà di aderire all'associazione (si consiglia sempre per iscritto, attraverso una domanda di ammissione predisposta dall'associazione affinché sia chiara la natura associativa, si rinvii al relativo statuto all'interno del quale trovare i diritti e doveri del socio, si acquisisca il consenso al trattamento dei dati personali e l'eventuale consenso al trattamento dell'immagine) ed è la persona a cui siano garantiti i diritti di partecipazione alla vita associativa, attraverso in primis la partecipazione alle assemblee, e di accesso alle informazioni dell'associazione, da cui il diritto di esaminare i libri sociali ed al bilancio. Parliamo qui di associazioni che accedendo ad agevolazioni fiscali, siano esse derivanti dalla qualifica di Ente del Terzo Settore, come le associazioni di promozione sociale, o siano conseguenti all'assunzione di una diversa qualifica, e pertanto di associazioni che devono dimostrare democraticità, trasparenza ed assenza di scopo di lucro.

Ebbene il rapporto associativo viene annoverato non tra i contratti di scambio (divento socio e pago per fruire di un servizio) ma tra i contratti di comunione di scopo (divento socio per poter svolgere insieme attività con finalità di natura ideale, extraeconomica).

Da questi assunti discendono alcune conseguenze.

La prima è che bisogna distinguere le quote e contributi associativi dai corrispettivi che i soci versano per partecipare ad una determinata attività.

Nelle associazioni le quote e contributi associativi non sono rimborsabili. A prevederlo è sia il codice civile (art. 37) che la normativa fiscale che la pone come condizione di accesso alle agevolazioni fiscali (art. 148, ottavo comma del TUIR).



Alcune associazioni prevedono un contributo associativo annuale omnicomprensivo: significa che i soci versano una quota annuale che garantisce loro la possibilità di partecipare a qualsivoglia attività e pertanto lo stesso si priva dei connotati del corrispettivo.

Nella maggior parte dei casi però le associazioni prevedono una quota di iscrizione ad una specifica attività: in questo caso la quota assume la natura di corrispettivo specifico defiscalizzato quando a versarla sia un socio o una persona tesserata all'Ente a cui è affiliata l'associazione.

In questo caso, non avendo potuto il socio/tesserato fruire del servizio, lo stesso potrebbe richiedere il rimborso di quanto già versato.

Con riferimento alle attività associative i vari decreti che hanno disciplinato i riflessi economici del coronavirus **non hanno offerto indicazioni se non quella relativa a manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura**. In questo caso è previsto che chi abbia già pagato il titolo di accesso potrà richiedere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice Cura Italia (ossia entro il decorso 15 aprile 2020), un voucher di pari importo da utilizzarsi entro la fine dell'anno (art. 88 commi 2 - 4 del Decreto 18/2020), non essendo previsto il rimborso monetario.

In assenza di una disposizione ad hoc, si ricorre alle disposizioni del codice civile, con l'accortezza che si rende necessario distinguere la posizione del socio da quella del tesserato e dell'eventuale terzo utente del servizio, in quanto nel primo caso ci troviamo di fronte, come anticipato, ad un contratto di comunione di scopo, mentre nel secondo caso ci troviamo di fronte ad un contratto di scambio, pago per fruire di un servizio.

Per quanto concerne il **rapporto con il socio**, atteso che il patrimonio dell'associazione è sì separato dal patrimonio dei singoli soci ma tutti i soci ne sono responsabili, si rende opportuno renderli consapevoli della situazione economica dell'associazione.

Si consiglia pertanto di indire una riunione del Consiglio direttivo - è possibile in questo periodo organizzarla in via telematica ancorché non previsto dallo statuto - in cui fare l'analisi dell'impatto economico del coronavirus sull'associazione da presentare ai soci. Alla luce di questi dati, che evidenzieranno i costi generali sostenuti anche nel periodo di sospensione delle attività, si potrebbe proporre ai soci di valutare se, alternativamente:

a) rinunciare tout court al rimborso;

b) chiedere un voucher per poter svolgere, appena sarà possibile, le attività. Considerato che l'impossibilità di partecipare all'attività associative non è definitiva ma limitata alla durata delle misure di contenimento, si può invocare l'art.1256, comma secondo, del Codice Civile che esclude la responsabilità per inadempimento quando il ritardo sia dovuto a causa non imputabile all'obbligato (e sicuramente è tale la sospensione per provvedimento di Legge che si qualifica come causa di forza maggiore). E' quindi possibile in questi casi sospendere le attività per garantire ai soci la fruizione delle attività alla loro ripresa;



c) chiedere un voucher per poter svolgere, appena sarà possibile, le attività prevedendo una decurtazione del relativo valore a compensazione dei costi generali in ogni caso sofferti dall'associazione;

d) chiedere il rimborso integrale di quanto pagato relativamente ad un servizio sportivo non prestato, evidenziando l'impatto economico della scelta.

Con riferimento ai **tesserati non soci ed agli utenti non soci** questo tipo di approccio sarà più difficilmente percorribile ma in ogni caso potrebbe essere tentato questo approccio.

E' altresì necessario verificare se nel regolamento/contratto delle attività sia disciplinata la possibilità di sospendere il corso, sia per il partecipante che per l'associazione, e recuperare quindi le lezioni in un momento successivo. Tale circostanza, potendosi configurare come clausola vessatoria per il consumatore, dovrà essere sottoscritta nei moduli di iscrizione all'attività anche come tale, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile. In assenza di clausole, o in presenza di clausole invalide, sarà quindi riconosciuto all'utente/tesserato non socio di richiedere la restituzione di quanto versato.

Se sussistono le condizioni per il diritto alla restituzione dell'importo, l'organizzazione che non vi provveda risponde a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento, con conseguente obbligo al risarcimento del danno mitigata dalla disposizione contemplata dall'art. 3, comma 6bis, del c.d. Decreto Liquidità. Tale disposizione prevede che la situazione emergenziale, riconosciuta come causa di forza maggiore, può essere valutata dal giudice ai fini della liberazione del debitore purché, trattandosi di pagamento di somme di denaro, sia dimostrata l'impossibilità oggettiva di disporre, con la dovuta diligenza, di sufficienti risorse finanziarie.